

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito le “**Condizioni Generali**”), ove non espressamente derogate nell’ordine o nella conferma d’ordine di **Officine Meccaniche Zanatta Romeo Srl** (di seguito “**Fornitore**”), regolano le forniture e vendite di prodotti e/o servizi rese da quest’ultimo e prevalgono su ogni altra clausola difforme inserita in moduli che vengono utilizzati dalle parti o dall’acquirente (di seguito “**Acquirente**”).

1. PRODOTTI ED ATTIVITA’

- 1.1 Oggetto delle vendite regolate dalle presenti Condizioni Generali sono i prodotti che vengono fabbricati e venduti dal Fornitore al momento del ricevimento dell’ordine (di seguito i “**Prodotti**”). L’invio di cataloghi di materiale promozionale non costituisce offerta e gli stessi potranno essere modificati dal Fornitore in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni e le caratteristiche tecniche dei Prodotti contenuti nei cataloghi, nelle liste dei prezzi, nel materiale promozionale e nel sito internet del Fornitore sono indicativi e non vincolanti per il Fornitore.
- 1.2 L’Acquirente dovrà fornire al Fornitore, insieme all’ordine, appropriati ed accurati disegni, schemi, specifiche, standard di ispezione, specifiche standard, esemplari, campioni o oggetti simili, e in generale tutte le informazioni e specifiche necessarie e utili per la fabbricazione dei Prodotti, ivi incluso, senza che cio’ costituisca una limitazione:
- (i) i margini geometrici, lineari ed angolari di errore che dovranno essere applicati alla fabbricazione secondo i disegni;
 - (ii) i margini di errore e il grado di precisazione in riguardo all’applicazione della dentatura, come previsto dai disegni;
 - (iii) il materiale specifico da utilizzare per la fabbricazione secondo i disegni;
 - (iv) qualsiasi trattamento termico al quale i materiali dovranno essere sottoposti;
 - (v) qualsiasi certificazione della qualità o delle misure;
- (di seguito la “**Documentazione Tecnica**”).
- 1.3 L’Acquirente sarà responsabile della Documentazione Tecnica. Qualora l’Acquirente non fornisca la Documentazione Tecnica al Fornitore, quest’ultimo potrà ma non sarà obbligato a utilizzare le “Specifiche Tecniche” indicate nell’Allegato ‘A’ ed a fabbricare i Prodotti, utilizzando qualsiasi bozza e campione

eventualmente fornito dall'Acquirente. Il Fornitore avrà il diritto di calcolare qualsiasi informazione mancante a propria discrezionalità, e resta inteso tra le parti che l'Acquirente non avrà il diritto di contestare tale metodo di calcolo.

1.4 Anche nelle ipotesi indicate nell'art. 1.3 di cui sopra, l'Acquirente riconosce che il Fornitore è solamente l'esecutore delle istruzioni fornite dall'Acquirente e che il Fornitore non opera quale co-designer e non partecipa alla ideazione dei Prodotti assieme all'Acquirente.

L'acquirente riconosce inoltre che è l'unica parte a conoscenza degli oggetti sui quali i Prodotti dovranno essere installati nonché l'unica parte che è consapevole dello specifico uso al quale i Prodotti sono destinati. L'Acquirente sarà dunque esclusivamente responsabile dei danni derivanti da difetti dei Prodotti, salvo che si tratti di ipotesi di non conformità dei Prodotti alla Documentazione Tecnica fornita dall'Acquirente o di difetti di fabbricazione e di lavorazione dei Prodotti imputabili al Fornitore. Qualora il Fornitore, in relazione alla difettosità dei Prodotti, dovesse essere citato per responsabilità civile (incluso responsabilità da prodotto) o per responsabilità contrattuale o per violazione di disposizioni legali (sicurezza, ambiente ecc.), l'Acquirente sarà obbligato a risarcire e tenere indenne il Fornitore da ogni danno e costo che possa derivare a quest'ultimo con riferimento ai Prodotti.

2. ORDINI E CONFERME D'ORDINE

2.1 Gli ordini devono essere fatti per iscritto e rimangono impegnativi per 30 (trenta) giorni lavorativi dal loro ricevimento da parte del Fornitore. Gli Ordini si intendono accettati e vincolanti per il Fornitore solo all'atto del ricevimento da parte dell'Acquirente della conferma d'ordine debitamente sottoscritta da parte del Fornitore.

2.2 Qualora la conferma d'ordine contenga modifiche rispetto all'ordine, le modifiche si considereranno accettate trascorsi cinque (5) giorni dal ricevimento della conferma d'ordine, salvo che sia stato comunicato il dissenso entro il termine sopra indicato.

3. PREZZI

3.1 Salvo diversa indicazione contenuta nella conferma d'ordine, i prezzi per i Prodotti sono quelli risultanti dal listino prezzi del Fornitore in vigore in data di ricevimento dell'ordine. Tali prezzi si intendono in EURO e non comprendono

IVA, altre imposte sulla vendita e diritti di dogana.

- 3.2 In caso di sostanziali variazioni dei costi (in particolare, senza intento limitativo, dei costi delle materie prime e di manodopera) o in caso di altri fatti o circostanze che si ripercuotano sul prezzo durante l'esecuzione del contratto, il Fornitore si riserva il diritto di modificare il prezzo anche dopo la conferma dell'ordine, qualora la consegna dovesse avvenire oltre la data concordata per ragioni allo stesso non direttamente imputabili.
- 3.3 Salvo diversamente concordato per iscritto, i prezzi sono per consegna franco fabbrica sede del Fornitore in Via Schiavonesca Nuova n. 44, Volpago del Montello, 31040 (Italia) (Ex Work - Incoterms 2000) e non comprendono (i) i costi di trasporto, spedizione ed assicurazione dei Prodotti nonché (ii) le imposte, tasse ed altri oneri ufficiali da pagarsi per l'esportazione dei Prodotti dall'Italia e/o l'importazione nel territorio dell'Acquirente e/o (iii) qualsiasi altro costo successivo alla consegna in Via Schiavonesca Nuova n. 44, Volpago del Montello, 31040 (Italia): tutti gli importi sub (i), (ii), (iii) saranno a carico dell'Acquirente. Il costo di qualunque imballaggio dovrà essere corrisposto dall'Acquirente,

4. PAGAMENTO DEL PREZZO

- 4.1 I termini e le modalità di pagamento sono quelle indicate dal Fornitore nella conferma d'ordine, salvo quanto modificato successivamente con espressa dichiarazione del Fornitore. Salvo quanto specificato diversamente, il pagamento dovrà essere eseguito entro 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura inviata da parte del Fornitore.
- 4.2 Indipendentemente da quanto indicato nella conferma d'ordine, il pagamento si intende eseguito presso la sede del Fornitore. Il rilascio di effetti cambiari, assegni o altri strumenti di pagamento da parte dell'Acquirente non vale pagamento né determina una modifica del luogo di esecuzione né comporta novazione delle obbligazioni originarie. Tutti i costi per il rilascio degli effetti cambiari, assegni o altri strumenti di pagamento nonché le relative spese bancarie sono a carico dell'Acquirente.
- 4.3 Qualora sia concordato un pagamento anticipato, lo stesso dovrà essere pagato dall'Acquirente al momento della sottoscrizione dell'ordine. L'anticipo sarà infruttifero e verrà prontamente restituito all'Acquirente qualora il relativo ordine non venisse confermato dal Fornitore nel termine indicato al succitato articolo 2.1.

- 4.4 In caso di pagamento rateale, l'Acquirente dovrà fornire al Fornitore i necessari strumenti negoziali (assegni etc.) oltre alle garanzie che saranno concordate. Qualora l'Acquirente non dovesse pagare anche una sola rata o diminuire le garanzie prestate al Fornitore, quest'ultimo avrà diritto di richiedere il pagamento immediato dell'intero importo dovuto con decadenza dal beneficio del termine, impugnando gli ulteriori diritti del Fornitore ai sensi del successivo art. 4.7.
- 4.5 Nei casi in cui è previsto che il pagamento avvenga mediante rimessa diretta, questa deve essere effettuata mediante bonifico Swift - valuta fissa a favore del beneficiario pari al giorno il cui il pagamento è dovuto - presso la banca indicata dal Fornitore.
- 4.6 In caso di pagamento tramite lettera di credito irrevocabile (L/C), la stessa dovrà essere rilasciata ai sensi delle Norme e degli Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari dell'ICC in vigore alla data dell'ordine (attualmente revisione n. 600). La L/C dovrà essere irrevocabile, confermata da una primaria banca italiana e soddisfacente per il Fornitore, trasferibile in tutto o in parte, pagabile a vista e negoziabile contro i documenti ivi menzionati. Qualora il Fornitore non dovesse richiedere una conferma della L/C, pagamento e negoziazione dello stesso dovranno essere eseguiti in ogni caso ai banchi della banca di consulenza. L'apertura della lettera di credito dovrà essere notificata al Fornitore, da parte della banca di conferma o consulenza, a secondo del caso, senza ritardo dopo il ricevimento della conferma d'ordine da parte del Fornitore. Salvo diversa comunicazione del Fornitore, la mancata notifica in tal senso causerà automaticamente l'annullamento dell'ordine.
- 4.7 In caso di mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, l'Acquirente dovrà pagare un interesse di mora pari al saggio d'interesse previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002. In tal caso, rimane comunque salvo il diritto del Fornitore di:
- sospendere la fabbricazione o la consegna di tutti i Prodotti ed ordini in corso;
 - dichiarare risolto il relativo contratto di vendita;
 - pretendere il risarcimento dei danni subiti a causa del mancato o ritardato pagamento;
 - trattenere l'anticipo e tutte le altre somme già pagate da parte dell'Acquirente, fatto salvo il diritto del Fornitore al risarcimento dell'eventuale maggior danno che dovesse aver subito per causa sua.
- 4.8 L'Acquirente non avrà il diritto di sospendere o ritardare qualunque pagamento in caso di reclami, difetti dei Prodotti o ritardo nella consegna da parte del Fornitore.

5. CONSEGNA

- 5.1 Indipendentemente da quanto pattuito in ordine alle spese di trasporto, come pure indipendentemente da qualsiasi riferimento agli Incoterms contenuto nella Documentazione Tecnica, nell'ordine di acquisto, nella conferma d'ordine o in qualsiasi altro documento, la consegna si intenderà effettuata franco fabbrica presso lo stabilimento del Fornitore in Via Schiavonesca Nuova n. 44, Volpago del Montello, 31040 (Italy) (Ex Works - Incoterms 2000) con il caricamento dei Prodotti sui mezzi di trasporto e comporrà l'individuazione della merce ed il contemporaneo trasferimento dei rischi.
- 5.2. I termini di consegna si intendono computati in giorni lavorativi e non rivestono carattere essenziale. I termini di consegna non potranno in nessun caso essere inferiori a 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'ordine da parte del Fornitore. Qualora sia previsto un anticipo, il relativo termine di consegna inizierà a decorrere dal ricevimento dell'anticipo da parte del Fornitore.
- 5.3. La consegna potrà essere sospesa da parte del Fornitore (i) in caso di mancato pagamento dell'anticipo da parte dell'Acquirente ai sensi dell'art. 4.3 o anche di una sola rata ai sensi dell'art. 4.4 o in caso di mancata apertura della L/C ai sensi dell'art. 4.6, (ii) sino a che non siano ricevuti tutti i dati ed informazioni tecniche ed amministrative utili per la corretta evasione dell'ordine.
- 5.4. Qualora il Fornitore non rispetti i termini di consegna a causa di ritardi o mancate consegne dei propri fornitori, interruzione o sospensione di trasporti o energie, scioperi ed agitazioni sindacali, come pure a causa di ogni altro evento imprevedibile al di fuori del proprio ragionevole controllo, la decorrenza dei termini rimane sospesa dal giorno della comunicazione dell'impedimento all'Acquirente. Decorsi 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'impedimento di consegne importanti di Prodotti senza che lo stesso sia venuto meno, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta all'altra. In tal caso nessun risarcimento o indennizzo sarà dovuto all'Acquirente da parte del Fornitore che dovrà in ogni caso essere pagato dall'Acquirente per i Prodotti già fabbricati per lui alla data di comunicazione dell'impedimento.

6. DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

- 6.1 L'Acquirente non dovrà registrare o cedere il marchio del Fornitore (di seguito "Marchio") o alcuno dei segni distintivi del Fornitore, né utilizzare il Marchio o

altri segni distintivi del Fornitore, marchi, nomi, o espressioni per registrare domini Internet e/o creare siti web o home page, nemmeno a scopo di promozione e rivendita dei Prodotti. L'Acquirente non potrà inserire o evidenziare il Marchio e/o i Prodotti sui propri siti internet o home page. Qualora espressamente autorizzato per iscritto dal Fornitore, la registrazione è da considerarsi effettuata per conto del Fornitore ed il Marchio e/o il nome a dominio devono quindi essere ritrasferiti al Fornitore.

6.2 L'Acquirente riconosce i diritti di privativa industriale del Fornitore sui Prodotti, che siano titolati o meno anche ai sensi dell'art. 2598 c.c., e dovrà mantenere strettamente confidenziale e segreta ogni informazione tecnica e commerciale relativa al Fornitore ed al know-how e show-how utilizzato dal Fornitore nella realizzazione e fabbricazione dei Prodotti: conseguentemente non potrà depositare o registrare, quale diritto di privativa industriale ed intellettuale, invenzioni, procedure o soluzioni tecniche sviluppate dal Fornitore.

7. MANCATO RITIRO

Salvo diversa comunicazione da parte del Fornitore, l'Acquirente deve ritirare i Prodotti nel giorno indicato nella conferma d'ordine. Decorso 10 (dieci) giorni senza che l'Acquirente abbia ritirato i Prodotti, il Fornitore potrà risolvere il contratto di vendita, dandone apposita comunicazione scritta all'Acquirente, salvo, in ogni caso, il diritto del Fornitore di chiedere il pagamento della penale di cui al successivo art. 8, oltre al risarcimento del maggior danno eventualmente derivato dal mancato ritiro dei Prodotti da parte dell'Acquirente. Il Fornitore avrà inoltre diritto di trattenere definitivamente l'anticipo ed ogni rata pagata dall'Acquirente così come il diritto di vendere a terzi i Prodotti comunicando all'Acquirente le condizioni della vendita almeno 10 (dieci) giorni prima. Qualunque differenza tra il prezzo contrattuale (aumentato dei costi di custodia e conservazione) ed il prezzo effettivamente ricavato dalla vendita costituisce debito dell'Acquirente e porterà interessi moratori in misura pari a quella prevista dal precedente art. 4.7.

8. CLAUSOLA PENALE

In caso di annullamento di un ordine fermo e/o confermato da parte dell'Acquirente o di mancato ritiro dei Prodotti da parte dell'Acquirente, quest'ultimo sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 20 % (venti per cento) del valore degli ordini annullati e/o Prodotti non ritirati, impregiudicato il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno subiti a tal riguardo.

9. GARANZIA

9.1 Il Fornitore garantisce all'Acquirente la lavorazione e/o fabbricazione dei Prodotti secondo la Documentazione Tecnica o le Specifiche Tecniche, a seconda del caso, e la mancanza di difetti di fabbricazione e di lavorazione dei Prodotti in caso di normale utilizzo e manutenzione.

RIMANE ESCLUSA QUALSIASI ULTERIORE GARANZIA DA PARTE DEL FORNITORE ALL'ACQUIRENTE, ESPRESSA O IMPLICITA, LEGALE O CONVENZIONALE IVI INCLUSO, MA NON LIMITATO, QUALSIASI GARANZIA CIRCA LA VENDIBILITA' E/O IDONEITA' PER FINALITA' SPECIFICHE.

9.2 La garanzia non si estende (i) in caso di Prodotti danneggiati durante il trasporto, (ii) impropria installazione e/o assemblaggio, incuria, insufficiente o mancata manutenzione ed impropria custodia dei Prodotti, (iii) danni derivanti da incidenti, incendio, eventi imprevedibili o altre circostanze non imputabili al Fornitore, (iv) difetti derivanti da interventi e modifiche dei Prodotti non effettuate dal Fornitore, (v) danni derivanti da riparazioni e/o sostituzioni non effettuate dal Fornitore, (vi) normale utilizzo ed usura, (vii) danni verificatisi nel periodo di mancato pagamento da parte dell'Acquirente.

9.3 Immediatamente dopo il ricevimento, l'Acquirente dovrà a pena di decadenza esaminare i Prodotti e comunicare per iscritto al Fornitore, senza ritardo ed in ogni caso entro i successivi 8 (otto) giorni dalla scoperta, le consegne incomplete o difformi nonché tutti i difetti palesi riscontrati da lui e/o dai suoi clienti, indicando con precisione il Prodotto difettoso, il codice del Prodotto, il relativo lotto e data di consegna e la natura del difetto.

Uguualmente, vizi occulti dovranno essere denunciati dall'Acquirente, a pena di decadenza, senza ritardo e comunque entro 8 (otto) giorni dalla scoperta da parte dell'Acquirente e/o dei suoi clienti, indicando con precisione il Prodotto difettoso, il codice del Prodotto, il relativo lotto e data di consegna e la natura del difetto.

In nessun caso agenti, acquirenti o intermediari del Fornitore sono autorizzati ed hanno il potere di rappresentare ed impegnare quest'ultimo nei confronti dell'Acquirente o di altre terze parti. A tal fine ogni comunicazione relativa a difetti dei Prodotti sarà invalida ed inefficace qualora sia stata fatta ad agenti, clienti o intermediari del Fornitore.

9.4 L'Acquirente dovrà tenere i Prodotti difettosi a disposizione del Fornitore per un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire la loro ispezione e non potrà, in assenza di autorizzazione scritta di quest'ultimo, procedere alla loro restituzione.

Qualora richiesto dal Fornitore, i componenti sostituiti dovranno essere restituiti a quest'ultimo con modalità franco destino in Via Schiavonesca Nuova n. 44, Volpago del Montello, 31040 (Italia) (Incoterms 2000).

9.5 In caso di tempestiva denuncia di qualsiasi difetto e di riconoscimento dello stesso da parte del Fornitore, lo stesso, nei normali tempi tecnici, procederà – a sua esclusiva discrezione - alla riparazione, sostituzione o nuova lavorazione gratuita franco fabbrica Officine Meccaniche Zanatta Romeo Srl. in Via Schiavonesca Nuova n. 44, Volpago del Montello, 31040 (Italia) (Incoterms 2000) dei Prodotti difettosi. **NESSUN'ALTRA FORMA DI INTERVENTO IN GARANZIA E/O RISARCIMENTO POTRÀ ESSERE PRETESO DALL'ACQUIRENTE, RIMANENDO IN PARTICOLARE ESPRESSAMENTE ESCLUSA OGNI RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, CHE DEVONO PERTANTO, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, INTENDERSI ESPRESSAMENTE RINUNCIATI DALL'ACQUIRENTE. IN PARTICOLARE, L'ACQUIRENTE RINUNCIA ESPRESSAMENTE AL DIRITTO DI REGRESSO PREVISTO DALL'ART. 131 DEL CODICE DEL CONSUMO.**

9.6 La presente garanzia avrà validità di 1 (uno) anno dalla consegna dei Prodotti e non potrà in nessun caso essere sospesa o prolungata in conseguenza del mancato utilizzo del Prodotto da parte dell'Acquirente. Si riconosce tuttavia che il Fornitore non risponde per componenti lavorati e/o fabbricati da terze parti e per materiale fornito dall'Acquirente, ne' per l'idoneità dei Prodotti per alcun uso finale particolare, rimanendo inteso che la determinazione di tale idoneità avviene sotto la sola responsabilità dell'Acquirente.

10. RISOLUZIONE

Ferme restando eventuali ipotesi di recesso e/o risoluzione previste nelle presenti Condizioni Generali, il Fornitore avrà inoltre la facoltà di risolvere il contratto di vendita in qualsiasi momento qualora l'Acquirente violi qualsiasi previsione delle presenti Condizioni Generali e non vi ponga adeguato rimedio nei 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione di messa in mora.

11. RISERVA DI PROPRIETÀ'

Tutti i Prodotti consegnati dal Fornitore all'Acquirente sono sottoposti alla presente riserva di proprietà, anche in assenza di richiamo della clausola sulle relative conferme d'ordine o in altri documenti del Fornitore.

Il Fornitore resterà proprietario dei Prodotti fino al pagamento integrale del prezzo indicato in fattura e l'adempimento di ogni altra obbligazione pertinente dell'Acquirente. In caso di mancato o ritardato pagamento e/o inadempimento di obblighi da parte dell'Acquirente, il Fornitore avrà automaticamente il diritto di risolvere il relativo contratto di vendita e/o di esigere la restituzione dei Prodotti, senza alcun obbligo di preavviso. In questa ipotesi, l'Acquirente sarà obbligato a restituire immediatamente i Prodotti al Fornitore.

Fino al momento in cui la proprietà dei Prodotti non sia stata trasferita all'Acquirente, quest'ultimo sarà obbligato a conservarli con ogni diligenza, ad assicurarli a sue spese contro il furto, contro gli atti di vandalismo, contro i danni causati da fuoco, acqua o da altri elementi naturali, per un ammontare pari almeno al prezzo di acquisto, così come a notificare al Fornitore, per iscritto e senza ritardo, ogni esecuzione forzata o azione iniziata da un terzo ed a informare il terzo immediatamente per iscritto dell'esistenza della riserva di proprietà a favore del Fornitore. Nel caso in cui il terzo non sia in grado di rimborsare al Fornitore ogni costo sostenuto da quest'ultimo per far valere i propri diritti, l'Acquirente ne sarà responsabile e dovrà rifondere immediatamente al Fornitore il suddetto importo non appena ricevuto la richiesta scritta di quest'ultimo.

Tutte le ispezioni ed interventi di manutenzione necessari sui Prodotti saranno a carico dell'Acquirente. L'Acquirente avrà tuttavia il diritto di vendere i Prodotti anche prima del passaggio della proprietà, a condizione che (i) una clausola di riserva di proprietà dello stesso tenore della presente sia stata concordata tra l'Acquirente ed il proprio acquirente e che (ii) il prezzo di acquisto sia stato assicurato per il caso di mancato incasso. Con la presente l'Acquirente cede irrevocabilmente al Fornitore, che accetta, ogni diritto derivante dai suddetti contratti di rivendita e dalla polizza assicurativa. La suddetta cessione sarà valida ed efficace anche nel caso in cui i Prodotti siano trasformati dall'Acquirente prima della rivendita. Anche dopo la suddetta cessione al Fornitore, senza che ciò comprometta o pregiudichi le suddette pretese, l'Acquirente dovrà recuperare in nome e per conto del Fornitore i pagamenti presso i suoi clienti e/o presso la compagnia di assicurazione. Di conseguenza, il Fornitore non farà valere i diritti che l'Acquirente le ha ceduto sin tanto che quest'ultimo adempia alle proprie obbligazioni, paghi senza ritardo i suoi debiti e non vi siano istanze di fallimento da parte o contro l'Acquirente e la sua situazione patrimoniale e/o finanziaria non sia deteriorata. Nel caso di ritardo nei pagamenti o su richiesta scritta del Fornitore, l'Acquirente dovrà prontamente informare per iscritto i propri clienti, ai quali i Prodotti sono stati rivenduti con la riserva di proprietà, di effettuare il pagamento direttamente al Fornitore. Una copia di dette istruzioni dovrà essere simultaneamente trasmessa al Fornitore. Su richiesta del Fornitore l'Acquirente dovrà consegnare anche tutti i documenti di supporto necessari o utili per far valere

i diritti del Fornitore derivanti dalla presente riserva di proprietà.

Sino a che la proprietà non sia trasferita all'Acquirente, ogni lavorazione, modificazione o trasformazione dei Prodotti sarà considerata effettuata per conto e nell'interesse del Fornitore e la riserva di proprietà in favore del Fornitore sarà automaticamente trasferita ai Prodotti modificati. Parimenti, nel caso in cui ciascun Prodotto sia stato lavorato con altri prodotti che non appartengono al Fornitore, quest'ultimo diventerà comproprietario del nuovo prodotto proporzionalmente al valore di mercato del Prodotto in rapporto al valore aggiunto dagli altri prodotti al momento della lavorazione. La stessa regola si applicherà nel caso di commistione. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 9.10.2002 n. 231 nel caso di vendita a rate, l'Acquirente si obbliga a sottoscrivere una copia di ognuna delle fatture, recante la dicitura "*payment by instalments with retention of title (vendita a rate con riserva di proprietà) ex art. 1523 c.c.*", ricevute dal Fornitore e di restituirla con lettera raccomandata A.R. al Fornitore.

Nel caso in cui, in applicazione del diritto nel paese in cui i Prodotti sono collocate, la presente clausola di riserva di proprietà non sia valida, integralmente o in parte, dovrà essere concordata tra le parti, nel rispetto della predetta legge, una garanzia equivalente. In tale ipotesi l'Acquirente dovrà compiere ogni atto e/o formalità necessaria al fine di fornire tale garanzia e di garantire i diritti del Fornitore. La stessa regola troverà applicazione nel caso in cui qualsiasi diritto ceduto al Fornitore, ai sensi del presente paragrafo, sia invalido o inefficace, integralmente o in parte, ai sensi del diritto applicabile. A richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà ridurre le garanzie conservative ottenute qualora il loro valore complessivo ecceda il credito vantato di più del 10%.

12. LEGGE APPLICABILE

I contratti di vendita disciplinato dalle presenti Condizioni Generali nonché la lavorazione e la fabbricazione dei Prodotti sono regolati dal diritto italiano, con espressa esclusione dell'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci (ad eccezione di quanto previsto all'articolo 11 della Convenzione in merito alla libertà di forma dei contratti).

13. GIURISDIZIONE E ARBITRATO

13.1 Qualsiasi controversia tra le parti in relazione a forniture oggetto dell'ordine e/o della conferma d'ordine del Fornitore e/o regolate dalle presenti Condizioni Generali:

- a) in caso di Acquirenti aventi sede all'interno dell'Unione Europea, spetterà alla competenza esclusiva del Foro di Montebelluna, Italia;

b) in caso di Acquirenti aventi sede al di fuori dell'Unione Europea, sarà risolta da uno o più arbitri nominati in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio Nazionale ed Internazionale di Milano, Italia. L'arbitro o l'organo arbitrale deciderà secondo diritto, ed il lodo dovrà essere depositato dall'organo arbitrale presso la Segreteria generale della Camera di Commercio di Milano entro 6 (sei) mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale. La sede dell'arbitrato sarà Padova e si terrà in lingua inglese.

13.2 A parziale deroga dei punti 13.1 (a) e (b) che precedono, il Fornitore si riserva in ogni caso la facoltà di agire, a propria esclusiva discrezione, avanti la competente autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Acquirente.

14. CLAUSOLE FINALI

14.1 I contratti di vendita regolati dalle presenti Condizioni Generali non possono essere modificati se non per iscritto, con atto firmato dalle Parti in data successiva alla loro conclusione.

14.2 La circostanza che il Fornitore non faccia in qualsiasi momento valere i diritti riconosciutigli da qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali o dei contratti di vendita dalle stesse regolate non può essere intesa come rinuncia a tali diritti, né può impedire al Fornitore di pretendere successivamente la loro puntuale e rigorosa osservanza.

14.3 Qualora una delle previsioni delle presenti Condizioni Generali o una delle clausole dei contratti di vendita dalle stesse regolate dovesse essere dichiarata invalida, illecita od inefficace, le rimanenti condizioni continueranno ad avere efficacia, e le condizioni inficiate si considerano caducate, salvo che tale previsione costituisce una condizione essenziale del contratto ed era una ragione essenziale per il Fornitore per la conclusione dello stesso.

IL FORNITORE

L'ACQUIRENTE



OFFICINE MECCANICHE
ZANATTA ROMEO s.r.l.
Tel. 0423/620311 - 621122 Fax 0423/621419
31040 VOLPAGO del Montello (TV)
P. IVA 03995080261

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano

l'Acquirente dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli art. 1.3 (Specifiche Tecniche e diritto di calcolare informazioni mancanti), 1.4 (Esecuzione su specifiche e responsabilità Acquirente), 2.2 (Accettazione tacita), 3.2 (Modifiche del prezzo), 3.3 (Costi, spese), 4.4. (Decadenza del beneficio del termine), 4.7 (Conseguenze del mancato o ritardato pagamento), 4.8 (*Solve et repete*), 5.1 (Caricamento, responsabilità e determinazione del trasferimento del rischio), 5.3 (Sospensione delle consegne), 5.4 (Forza maggiore), 7. (Mancato ritiro), 8. (Clausola penale), 9. (Limitazione di garanzia), 10. (Penale per risoluzione), 11. (Riserva di Proprietà e Prodotti di proprietà del Fornitore), 12. (Legge Applicabile) and 13. (Giurisdizione ed arbitrato) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

L'ACQUIRENTE

ALLEGATO A

SPECIFICHE TECNICHE

Margini geometrici, lineari ed angolari di errore:

Secondo UNI 22768mk

Margini di errore e il grado di precisazione in riguardo all'applicazione della dentatura:

Secondo DIN 3962/63/67 QUALITA' 8 - 9

Materiali:

Secondo quanto richiesto nei disegni

Trattamento termico al quale i materiali dovranno essere sottoposti:

Secondo quanto richiesto nei disegni

Certificazione della qualità:

nessuna